



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 4.3.2024  
COM(2024) 96 final

2024/0053 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

L'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato "l'accordo") consente la piena partecipazione dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia ("Stati EFTA-SEE") al mercato unico. In tale contesto, dall'entrata in vigore dell'accordo nel 1994, questi tre paesi hanno contribuito a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dello Spazio economico europeo conformemente all'articolo 115 dell'accordo SEE. Inoltre, la Norvegia ha fornito il proprio contributo attraverso un meccanismo finanziario norvegese distinto. I meccanismi finanziari più recenti sono scaduti il 30 aprile 2021<sup>1</sup>.

Tenuto conto della costante necessità di ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dello Spazio economico europeo, il 20 maggio 2021 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia i negoziati relativi a un accordo sui futuri contributi finanziari degli Stati EFTA-SEE volti a migliorare la coesione economica e sociale nello Spazio economico europeo<sup>2</sup>. I negoziati ufficiali sono stati avviati il 16 giugno 2022. Parallelamente, ma indipendentemente dai negoziati sui meccanismi finanziari, è stato avviato un riesame dei protocolli UE-Islanda e UE-Norvegia riguardanti il commercio di pesce e di prodotti della pesca sulla base della clausola di revisione dei protocolli aggiuntivi degli accordi di libero scambio con l'Islanda e la Norvegia<sup>3</sup>.

A livello dei negoziatori, i negoziati si sono conclusi il 30 novembre 2023 con la sigla:

- dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo maggio 2021 - aprile 2028 ("l'accordo sul meccanismo finanziario del SEE");
- dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo maggio 2021- aprile 2028 ("l'accordo con la Norvegia");
- del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ("il protocollo con la Norvegia") e
- del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda ("il protocollo con l'Islanda").

La proposta allegata riguarda la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo sul meccanismo finanziario del SEE, dell'accordo con la Norvegia, del protocollo con la Norvegia e del protocollo con l'Islanda.

L'accordo sul meccanismo finanziario del SEE e l'accordo con la Norvegia forniranno insieme un contributo finanziario degli Stati EFTA-SEE alla coesione economica e sociale nel SEE pari a 3,268 miliardi di EUR nel periodo maggio 2021 - aprile 2028. L'esito rispecchia le direttive di negoziato emanate dal Consiglio che richiedevano a) un aumento del contributo finanziario da parte degli Stati EFTA-SEE; b) l'applicazione del criterio di ripartizione del Fondo di coesione dell'UE; c) l'allineamento della durata dei nuovi meccanismi finanziari con gli strumenti della politica di coesione dell'UE (2021-2027); d) l'inclusione di obiettivi verdi fra le priorità finanziate; ed e) processi di attuazione più efficienti per i meccanismi futuri.

In parallelo sono stati riesaminati anche i protocolli bilaterali riguardanti il commercio di pesce e di prodotti della pesca con l'Islanda e la Norvegia. Sono state accordate nuove concessioni per il periodo maggio 2021 - aprile 2028. Le concessioni si fondano sui

---

<sup>1</sup> GU L 141 del 28.5.2016, pagg. 3 e 11.

<sup>2</sup> Documento 8365/21 ADD 1 del Consiglio.

<sup>3</sup> GU L 141 del 28.5.2016, pagg. 18 e 22.

precedenti protocolli per il 2014-2021 e sono commisurate all'importo dei contributi finanziari. È prevista la flessibilità per il riporto dei contingenti non esauriti alla fine del periodo. La Norvegia rinnoverà le disposizioni sul transito del pesce e dei prodotti della pesca per i pescherecci dell'Unione che sbarcano le catture in Norvegia.

Per consentire un'attuazione rapida e l'erogazione dei contributi finanziari nonché il ricorso alle concessioni tariffarie, gli accordi e i protocolli devono essere applicati in via provvisoria a decorrere dalle date previste nei corrispondenti articoli, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la ratifica o la conclusione e in attesa dell'entrata in vigore.

Soddisfatta dell'esito dei negoziati, la Commissione propone che il Consiglio adotti la decisione allegata relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo sul meccanismo finanziario del SEE, dell'accordo con la Norvegia, del protocollo con la Norvegia e del protocollo con l'Islanda.

Poiché è prassi comune all'atto della modifica di elementi specifici di trattati internazionali in vigore, si propone di avvalersi dei pertinenti articoli del trattato sul funzionamento dell'Unione europea come base giuridica dei progetti di decisione, segnatamente l'articolo 175, terzo comma, TFUE, per gli accordi relativi ai contributi finanziari alla coesione economica e sociale nonché l'articolo 207 TFUE per i protocolli riguardanti il commercio di pesce e di prodotti della pesca. L'articolo 218, paragrafo 5, TFUE non è inoltre indicato unicamente quale base giuridica per la firma di tali accordi, bensì anche per la loro applicazione provvisoria.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Poiché persiste l'esigenza di ridurre le disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo, è opportuno istituire un nuovo meccanismo per i contributi finanziari degli Stati EFTA-SEE e un nuovo meccanismo finanziario norvegese.
- (2) Il 20 maggio 2021 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia i negoziati relativi a un accordo sui futuri contributi finanziari degli Stati EFTA-SEE alla coesione economica e sociale nello Spazio economico europeo. La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, che costituirà il protocollo 38 quinquies dell'accordo SEE. La Commissione ha negoziato altresì, a nome dell'Unione europea, un accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo maggio 2021 - aprile 2028.
- (3) Il meccanismo finanziario del SEE per il periodo maggio 2021 - aprile 2028 e il meccanismo finanziario norvegese per il periodo maggio 2021 - aprile 2028 contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche sociali nello Spazio economico europeo e al consolidamento delle relazioni fra gli Stati EFTA-SEE e gli Stati beneficiari.
- (4) Le disposizioni speciali relative alle importazioni nell'Unione europea di alcuni pesci e prodotti della pesca originari dell'Islanda e della Norvegia, che figurano nei protocolli aggiuntivi dei rispettivi accordi di libero scambio con la Comunità economica

europea<sup>4</sup>, sono scadute il 30 aprile 2021 e dovrebbero essere rivedute conformemente all'articolo 1 di tali protocolli. La Commissione ha pertanto negoziato nuovi protocolli aggiuntivi dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda.

- (5) Ciascuno dei suddetti accordi e protocolli prevede la propria applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore.
- (6) È opportuno che ciascun accordo e ciascun protocollo sia firmato a nome dell'Unione europea, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, e sia applicato in via provvisoria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

È approvata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda, con riserva della conclusione di detti accordi e protocolli.

Il testo degli accordi e il testo dei protocolli da firmare sono allegati alla presente decisione.

#### *Articolo 2*

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento che conferisce alla persona o alle persone indicate dal negoziatore pieni poteri per la firma degli accordi e dei protocolli, con riserva della loro conclusione.

#### *Articolo 3*

Fatta salva la sua conclusione in una data successiva e in attesa della sua entrata in vigore, l'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo maggio 2021 - aprile 2028 e l'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo maggio 2021 - aprile 2028 si applicano in via provvisoria, a norma rispettivamente dell'articolo 3 e dell'articolo 10, paragrafo 3, degli accordi, a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo al deposito dell'ultima notifica a tal fine.

Con riserva della sua conclusione in una data successiva e in attesa della sua entrata in vigore, il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia è applicato in via provvisoria, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del protocollo, a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultima notifica a tal fine.

Con riserva della sua conclusione in una data successiva e in attesa della sua entrata in vigore, il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda è applicato in via provvisoria, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del protocollo, a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultima notifica a tal fine.

---

<sup>4</sup> GUL 141 del 28.5.2016, pagg. 18 e 22.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il ...

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*